

Roma, 8 aprile 2021

Ns. prot.: ITALO/P/21/98.003

Vs. rif.:

Spett.le
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI
Ufficio Vigilanza e Sanzioni
Via Nizza 230,
10126, Torino

Alla c.a. del Dott. Ernesto Pizzichetta

Trasmessa a mezzo pec: pec@pec.autorita-trasporti.it

Oggetto: *Delibera n. 34 dell'11 marzo 2021 - Proposta di impegni presentata da RFI S.p.A. e GS Rail S.p.A. - Osservazioni di Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. ai sensi dell'art. 8, comma 5, del Regolamento per l'applicazione dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità.*

Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. (di seguito "Italo" o la "Società") formula le seguenti osservazioni in relazione alla proposta di impegni presentata da RFI e GS Rail nell'ambito del procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 127/2019 e dichiarata ammissibile con delibera n. 34/2021 (di seguito anche la "Proposta" e gli "Impegni").

I. Osservazioni preliminari

Come noto, con ricorso dinanzi al T.A.R. Piemonte (R.G. n. 115/2021), Italo ha impugnato la delibera n. 203/2020, con la quale codesta Autorità ha proceduto ad una diversa (e meno grave) qualificazione giuridica dei fatti contestati a RFI e GS Rail con la delibera n. 127/2019.

La riqualificazione delle ipotesi di illecito inizialmente addebitate ha reso possibile la presentazione da parte dei Gestori della Proposta e la declaratoria di ammissibilità degli Impegni ivi contenuti da parte di codesta Autorità (la quale aveva, invece, ritenuto inammissibili gli impegni in precedenza proposti da RFI e GS Rail a fronte dei medesimi fatti come originariamente qualificati).

Al riguardo si rappresenta, quindi, che la formulazione delle presenti osservazioni non vale quale manifestazione (neanche tacita) di acquiescenza, né rispetto alla delibera n. 203/2020, né rispetto alla

delibera n. 34/2021 (avverso la quale Italo si riserva espressamente la facoltà di impugnazione nei termini di legge).

Tanto premesso, si formulano i seguenti rilievi in relazione ai contenuti della Proposta e della relativa “appendice” (di seguito anche l’“Appendice”).

II. Par. I. della Proposta - Punto 1 dell’Appendice

- In via preliminare si osserva che la prevista possibilità di procedere alla assegnazione di spazi/oggetti “extra PIR”, non deve essere intesa quale strumento per derogare alle regole di allocazione e ripartizione degli spazi/oggetti “regolati” secondo il principio di pari ed adeguata visibilità ed accessibilità e all’applicazione, ove, necessario degli obblighi di eventuale retrocessione da parte di un’IF di spazi ad essa in precedenza assegnati.

Passando all’analisi della Proposta di aggiornamento della procedura di assegnazione degli spazi in stazione, quale attualmente disciplinata nel PIR, al fine di regolare le richieste di assegnazione di spazi extra PIR, si ritiene necessario che siano ricomprese anche le stazioni per le quali non sono attualmente disponibili planimetrie o PdUS; stazioni per le quali è opportuno che si proceda, quanto prima, all’inserimento nell’ePIR delle relative planimetrie.

Quanto, infine, alla prevista possibilità di assegnazione di “spazi temporanei”, al fine di una necessaria differenziazione rispetto ai casi di assegnazione in via permanente, si ritiene opportuno che la procedura che i Gestori si sono impegnati a adottare fissi un limite massimo di effettivo utilizzo, che appare congruo stabilire in 90 giorni solari.

- Si conviene sulla previsione dell’obbligo a carico dell’IF richiedente di dare evidenza delle specifiche esigenze connesse all’erogazione del servizio di trasporto che giustificano la necessità e l’urgenza di disporre di spazi/oggetti extra PIR e si assume che tale regola valga, tanto per i *desk* informativi, quanto per le BSS.

Si ritiene, peraltro, necessario che l’adottanda procedura: (a) specifichi espressamente che le istanze devono recare precisa indicazione, corredata di idonea documentazione di progetto, dell’ubicazione e delle caratteristiche strutturali e dimensionali degli spazi/oggetti richiesti e (b) puntualizzi e dettagli in modo oggettivo ed inequivoco cosa si intenda per ciascun dato richiesto a supporto della domanda dalla IF, nonché modalità/algoritmi di calcolo degli stessi (a titolo meramente esemplificativo, non si comprende cosa s’intenda per, e come debbano essere calcolati, i “*viaggiatori medi giornalieri*”, i “*flussi incrementali di viaggiatori*” ed il “*livello di saturazione degli apparati*”; sussistono, infatti, innumerevoli modalità di calcolo e di interpretazione di ciascun dato richiesto).

III. Par. I. della Proposta - Punti 2 e 3 dell’Appendice

La Proposta prevede che -a seguito della presentazione di una richiesta da parte dell’IF- “*il gestore dell’infrastruttura esamina con il gestore commerciale la richiesta ... e in caso di valutazione positiva circa la sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza rappresentati ... provvede ad informare della richiesta pervenuta le altre IIFF presenti in stazione, fissando loro un termine entro cui presentare*

eventuali richieste fondate su analoghi requisiti che saranno valutate secondo i medesimi criteri utilizzati per la prima richiesta”.

Con riferimento a tale previsione, il corrispondente segmento del procedimento istruttorio descritto ai punti 2 e 3 dell'Appendice appare carente e deve essere integrato con la necessaria previsione: da una parte, (a) che i Gestori debbano valutare -oltre che la sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza e la completezza dei dati forniti dall'IF richiedente (come specificati nel precedente par. II delle presenti osservazioni) - anche la compatibilità della richiesta con i servizi di altre IF già presenti (es: mantenimento della visibilità di tali servizi); e, dall'altra, (b) che dette IF possano, non solo formulare richieste analoghe/concorrenti, ma anche presentare osservazioni/opposizioni.

In particolare, l'adottanda procedura dovrà prevedere:

1. che, a seguito della ricezione dell'istanza, i Gestori verifichino
 - a) l'adeguatezza delle motivazioni poste a base della richiesta, il carattere di necessità ed urgenza, i dati a supporto prodotti e l'ammissibilità preliminare dell'oggetto, se avente caratteristiche strutturali e dimensionali non conformi;
 - b) l'assenza di interferenze con i servizi di altre IF, i quali non dovranno subire alcuna soggezione o alcun impatto, sia in termini di accessibilità che di visibilità (ciò al fine di evitare quanto accaduto nella Stazione di Napoli Centrale);

2. che, in caso esito positivo delle predette verifiche,
 - c) i Gestori comunichino, entro i successivi 10 giorni lavorativi, a tutte le IF presenti nella stazione l'accoglimento dell'istanza, rendendo disponibili gli elementi informativi (ubicazione e dimensioni dello spazio, tipologia e dimensioni dell'installazione, condizioni economiche dell'assegnazione) ed i documenti (es: planimetrie) atti a consentire alle stesse IF di effettuare le valutazioni di propria competenza;
 - d) le predette IF possano formalizzare un'istanza di assegnazione analoga/concorrente (soggetta ai medesimi requisiti motivazionali e di contenuto previsti in genere per le richieste disciplinate dalla procedura in esame, come sopra specificati), ovvero un'opposizione, o comunque osservazioni, in ragione di possibili interferenze, secondo quanto innanzi illustrato, entro un adeguato termine che -in ragione della possibile complessità delle valutazioni da effettuare- appare congruo stabilire in 15 giorni lavorativi, decorrenti dall'avvenuta integrale comunicazione delle informazioni di cui alla lettera (c) che precede;

3. che, esaurita la fase sub 2, entro i successivi 5 giorni lavorativi, i Gestori
 - e) forniscano motivato riscontro rispetto ad eventuali opposizioni o osservazioni presentate dalle IF ai sensi della lettera d) che precede;
 - f) procedano, dandone comunicazione alle IF interessate, alla valutazione di ammissibilità delle eventuali domande analoghe/concorrenti, alla stregua dei criteri di cui alle lettere a) e b) *supra*.

IV. Par. I. della Proposta - Punto 4 dell'Appendice

La Proposta prevede che (a) il Gestore commerciale *“provvede ad individuare spazi sufficienti per riscontrare tutte le richieste valutate positivamente”*; (b) *“alle IF con istanze ammesse vengono comunicati gli spazi individuati -anche qualora non sufficienti per riscontrare la totalità delle istanze- affinché possano presentare specifica richiesta di uno di essi”*.

In merito si ritiene necessario: (i) prevedere l'espletamento di apposito sopralluogo congiunto tra Gestori e IF interessate, anche ai fini di un opportuno coordinamento; (ii) aumentare, di conseguenza, a 15 giorni lavorativi il periodo temporale entro cui il Gestore deve provvedere a effettuare le verifiche sub (a) e (iii) precisare che tale individuazione deve avvenire nel rispetto del principio di pari ed adeguata visibilità ed accessibilità delle IF presenti in stazione.

V. Par. I. della Proposta - Punto 5 dell'Appendice

Il punto 5 dell'Appendice prevede che: (a) *“nel caso in cui la verifica dia esito positivo, seppure su un eventuale numero ridotto rispetto alle posizioni richieste, il gestore commerciale ... provvede ad attivare l'iter autorizzativo formale ...”*; (b) *“il gestore commerciale provvede formalmente a comunicare a ciascuna IF l'esito positivo o il diniego ... ”*; (c) *“nel caso di modifiche permanenti si provvederà ad integrare il PIR/PdUS in occasione del primo aggiornamento disponibile ...”*

Al riguardo si ritiene necessario: (i) che sia data formale comunicazione alle IF interessate dell'avvio dell'iter autorizzativo, (b) che, in caso di “diniego”, siano comunicate le motivazioni dello stesso e (c) che, in caso di esito positivo, siano trasmesse le planimetrie degli spazi siccome approvati.

VI. Par. I. della Proposta - Punto 6 dell'Appendice

Il punto 6 dell'Appendice prevede che *“... dalla comunicazione alle IFF di disponibilità degli spazi extra PIR/PUdS ... decorre il termine entro cui le IFF interessate possono presentare richiesta di uno o più spazi tra i nuovi spazi comunicati ...”*.

Si ritiene necessario che nell'adottanda procedura sia precisato che i nuovi spazi di cui alla previsione in oggetto, oltre che essere disponibili, debbano in ogni caso soddisfare i requisiti di ammissibilità ai sensi di quanto precisato nel precedente paragrafo III. delle presenti osservazioni, e cioè che non comportino interferenze con preesistenti servizi delle altre IF.

VII. Par. I. della Proposta - Punto 8 dell'Appendice

Il punto 8 dell'Appendice prevede che, in caso di richieste confliggenti ed esito negativo del previsto procedimento di “compatibilizzazione”, si applichino *“i seguenti criteri di priorità declinati nell'allegata procedura e individuati avendo riguardo al pertinente quadro normativo-regolatorio costituito dall'art. 11 del Regolamento UE 2177/2017, dalla delibera ART 66/2015 nonché dalla misura 11.5 della delibera ART 130/2019 ...: ... b. per motivi di urgenza a supporto dei desk”*.

In merito si osserva che -anche sulla base della normativa richiamata dalla previsione in commento- non possono essere inclusi tra i criteri di priorità *“i motivi di urgenza a supporto dei desk”*. Tale criterio,

invero, oltre che oscuro e non adeguamento esplicitato, sembra essere parametrato su basi soggettive (i.e., l'“urgenza” rappresentata dall'IF), anziché oggettive e si presta, pertanto, ad applicazioni potenzialmente arbitrarie.

VIII. Par. I. della Proposta - Punto 9 dell'Appendice

Il punto 9 dell'Appendice prevede, quale regola di chiusura, l'assegnazione mediante sorteggio degli spazi contesi in caso di impossibilità di pervenire all'assegnazione sulla base dei soprarichiamati criteri di priorità.

Tale scelta appare criticabile in quanto basata su un criterio del tutto aleatorio. La scrivente ritiene, invece, che, nel caso prefigurato, lo spazio conteso debba essere assegnato all'IF che, nella singola stazione o area di stazione interessata, goda di un minor grado di visibilità, da valutarsi secondo criteri oggettivi e parametrati su base quantitativa.

IX. Par. I. della Proposta - Punto 12 dell'Appendice

Il punto 12 dell'Appendice prevede che *“la consegna dell'area verrà completata ..., previa verifica della regolarità dei pagamenti dei corrispettivi regolati da parte dell'IF richiedente (qualora presente nella stazione oggetto di richiesta o in altre stazioni gestite dal gestore commerciale)...”*.

Al riguardo, si osserva che la “consegna” degli spazi deve essere garantita anche nel caso in cui sia accertata la mancata corresponsione da parte dell'IF di “corrispettivi regolati”, ove la stessa non dipenda da mero inadempimento, ma sia conseguenza di motivate contestazioni circa la debenza degli stessi, sotto il profilo dell'an e/o del quantum.

X. Par. II della Proposta

Tale parte della Proposta può essere favorevolmente valutata.

Italo si riserva di determinare -in coerenza con le regole proposte- il contesto di utilizzazione degli spazi/locali messi a disposizione.

Distinti saluti


Nicoletta Montella